



COMUNE DI MILAZZO  
*Capofila Distretto Socio Sanitario n. 27*

## BANDO DI GARA

<b>OGGETTO:</b>	Procedura aperta, sotto soglia europea ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali", previsto e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali. CUP: H54H22000260005 - CIG: B5CD183051
-----------------	--

### 1)Premesse:

Con determina dirigenziale n. 469 del 26 febbraio 2025 il Comune di Milazzo (ME), in qualità di comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 27, ha determinato di indire procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del Servizio di "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU, nell'ambito del PNRR - M5C2 - Investimento 1.1 – Linea di Sub-Investimento 1.1.4.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, e 108, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

L'appalto è interamente gestito con **modalità telematica**, ai sensi degli artt. 21 e 25 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma di e-procurement "acquistinreteipa" (MePA) accessibile all'indirizzo: <http://www.acquistinretepa.it> -ove sono disponibili manuali ed istruzioni.

## 2) Piattaforma Telematica di Negoziazione:

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma "acquistinreteinpa" (MePA).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

### Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

### 3) Amministrazione Giudicatrice:

**Comune di Milazzo**

**Via F. Crispi n. 1 – 98057 Milazzo (ME)**

**TEL. 090.9231111**

**Pec: [protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)**

**Codice NUTS: ITG13**

**Rup: dott.ssa Luana Stagno**

### 4) Documentazione di gara:

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante <http://www.comune.milazzo.me.it> nella sezione "Amministrazione trasparente – Avvisi e bandi di gara – Interventi PNRR", nonché sulla Piattaforma di e-procurement "acquistinreteinpa" accessibile all'indirizzo: <http://www.acquistinretepa.it>, e comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale);
- 4) Domanda di partecipazione (Allegato A);
- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE)- (Allegato B);
- 6) Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto d'interesse (Allegato C);
- 7) Dichiarazione relativa al titolare effettivo (Allegato D);
- 8) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti ai sensi degli artt. 94 ss. del D.Lgs. 36 del 2023 (Allegato E);
- 9) Dichiarazione pari opportunità e di genere (Allegato F);
- 10) Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa (Allegato G);
- 11) Modello presentazione offerta economica (Allegato H).

### 5) Chiarimenti:

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati in via telematica entro e non oltre **6 giorni** lavorativi antecedenti il termine per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### 6) Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 7) Procedura di gara:

Procedura aperta, sotto soglia europea ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.L.gs. 36/2023.

#### 8) Oggetto dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **“Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali”**, consistente in un'attività di supervisione e di supporto agli assistenti sociali ed alle altre professionalità (educatori, psicologi, pedagogisti, OSS e OSA) operanti presso i servizi sociali del Distretto Socio Sanitario n. 27.

Nello specifico il Servizio dovrà assicurare l'erogazione delle seguenti azioni:

**Azione 1. Supervisione professionale di gruppo mono professionale di assistenti sociali;**

## **Azione 2. Supervisione professionale individuale di assistenti sociali;**

## **Azione 3. Supervisione professionale organizzativa di équipe multiprofessionale.**

Il Servizio sarà erogato per un totale di 35 unità, di cui n.25 assistenti sociali, n.2 educatori, n.2 psicologi, n.2 pedagogisti, n.2 OSS e n.2 OSA.

L'appalto è costituito in un unico lotto.

CPV: 80510000-2 (Common Procurement Vocabulary) Servizi di formazione specialistica.

### **10) Modalità di finanziamento:**

Le azioni e gli interventi di cui al presente bando saranno finanziati interamente tramite risorse di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022, per un importo complessivo di € 208.190,00.

### **11) Importo complessivo dell'appalto:**

Importo a base d'asta: **€ 170.647,54 oltre IVA**

### **12) Durata dell'appalto:**

La durata dell'appalto è stata stimata in **12 mesi**, sulla scorta del Cronoprogramma di spesa approvato dal Ministero, che nello specifico prevede il I trimestre 2026 quale termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e dunque delle attività concrete di supervisione, fermo restando il termine ultimo del II trimestre 2026 per la rendicontazione delle spese.

### **13) Luogo di esecuzione:**

Comune di Milazzo (ME), presso la sala Consiliare/Giunta del Palazzo Municipale.

### **14) Modalità di determinazione del corrispettivo:**

Previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

### **15) Termine di validità dell'offerta:**

**180 giorni** dalla data di presentazione.

### **16) Soggetti ammessi alla gara:**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gazione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere



di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 17) Requisiti di ordine generale e cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### 17.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### 17.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## 18. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 18.1 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (servizi sociali/ servizi di formazione e/o supervisione ed attività analoghe).

In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all'art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 18.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

- Fatturato globale, conseguito complessivamente nel triennio 2021-2022-2023, pari ad almeno € 150.000,00.

Il requisito di capacità economico-finanziaria viene richiesto a garanzia della solidità aziendale e stabilità aziendale, tenuto conto della particolare natura del servizio e della esigenza di assicurarne servizio continuativo ed efficiente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il

Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 18.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Esecuzione, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, di almeno **un servizio di supervisione professionale o di formazione professionale** rivolto agli assistenti sociali e ad altri operatori sociali (educatori, psicologi, etc.) a favore di Enti pubblici e/o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### 18.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 18.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale e alla capacità tecnico professionale di cui ai punti 18.2 e 18.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

In particolare, il requisito di almeno un servizio analogo di cui al punto 18.3 può essere posseduto integralmente anche da uno solo dei componenti del raggruppamento, indifferentemente se mandante o mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### 18.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili:

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 18.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### 18)Avvalimento:

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### 19)Subappalto:

E' ammesso il subappalto. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### 20)Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione:

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare almeno:

- 1) una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto di occupazione giovanile;
- 2) una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto di occupazione femminile.

N.B. La quota destinata all'occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021) si riferisce a neoassunti, e deve essere riferita unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto aggiudicato nei tempi e secondo le modalità previste.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico deve garantire come requisito di partecipazione e di esecuzione le figure professionali previste all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, in possesso dei requisiti ivi previsti.

L'attività di supervisione professionale può dare diritto al riconoscimento dei crediti ai fini dell'obbligo formativo, laddove previsto nei Regolamenti professionali di ciascuna professione coinvolta (assistenti sociali, educatori, psicologi, etc.). Pertanto, l'aggiudicatario provvederà a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi delle attività di supervisione professionale per ciascuna professione coinvolta, secondo le modalità previste dalle norme in materia e dai rispettivi Ordini professionali.

Nello specifico, per quanto riguarda la supervisione professionale rivolta agli assistenti sociali, l'aggiudicatario, prima dell'esecuzione della prestazione, dovrà presentare istanza per richiesta di convenzione al Croas Sicilia, nelle modalità riportate al seguente link <https://www.croas-sicilia.it/La-Professione/Formazione-continua.html>, al fine di poter richiedere l'accREDITAMENTO delle attività di supervisione come Formazione continua per gli assistenti sociali.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario sia un ente già convenzionato, lo stesso farà tempestivamente richiesta di accREDITAMENTO dei percorsi di supervisione al Croas Sicilia.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario sia il singolo professionista (supervisore), sarà cura della stazione appaltante richiedere l'accREDITAMENTO dei percorsi di supervisione al Croas Sicilia.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, è incompatibile il ruolo di Consigliere dell'Ordine degli Assistenti Sociali con lo svolgimento dell'attività di supervisione a titolo oneroso, sulla base di quanto previsto dal Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) con Delibera n. 200 del 1 gennaio 2023.

#### 21) Garanzia provvisoria:

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

#### 22) Garanzia definitiva:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare la "garanzia definitiva" pari al **10%** dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 117 del citato decreto. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 del Codice. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 117, co. 8 del Codice.

#### 23) Contribuzione a favore dell'A.N.A.C.:

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 18,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

#### 24) Modalità di sottoscrizione delle offerte:

L'intero procedimento di gara è telematico. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica all'indirizzo <http://www.acquistinretepa.it>.

#### 25) Scadenza e apertura busta:

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: **ore 14:00 05 Marzo 2025**

Data scadenza: **15 gg.** dalla data di Pubblicazione del Bando

Data apertura buste: **15:00 del 13 Marzo 2025**

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **14:00 del 13 Marzo 2025**

#### 26) Criteri di aggiudicazione:

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte presentate dalle ditte in fase di gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del



termine per la presentazione delle offerte, che sulla base degli elementi di giudizio sottoindicati e offerti dal concorrente, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito precisati. La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna offerta tecnico-economica come segue:

Offerta Tecnica	fino a 80 punti
Offerta Economica	fino a 20 punti
<b>Totale</b>	<b>100 punti</b>

## OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella criteri di valutazione				
Nr. Criterio	Nr. sub-criterio	Descrizione criteri utilizzati	Valore Sub-criterio	Valore criterio
1	<b>QUALITÀ DEL PROGETTO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE</b>			
	1.1	Analisi del fenomeno oggetto di intervento con riferimento ai fondamenti teorici, metodologici ed etico-deontologici.	4	Max 45
	1.2	Descrizione e articolazione dettagliata dei contenuti delle attività di: - Supervisione professionale di gruppo mono professionale di assistenti sociali - Supervisione professionale individuale di assistenti sociali - Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale che si intendono realizzare, con chiaro riferimento agli obiettivi specifici/risultati attesi del Progetto.	20	
	1.3	Modalità organizzativa prevista per l'espletamento delle attività di: - Supervisione professionale di gruppo mono professionale di assistenti sociali - Supervisione professionale individuale di assistenti sociali - Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale	10	
	1.4	Descrizione delle azioni volte a prevenire e gestire lo stress per migliorare le condizioni che influiscono sul fenomeno del burn out	5	
	1.5	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente Modalità punteggio tabellare: SI = 1 punto NO = 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio di ciascuna impresa del RTI	1	
	1.6	<b>Clausole di premialità</b> Impegno ad assumere le categorie di lavoratori indicate all'art. 47 commi 4 e 5 del D.L. 77/2021 così come convertito dalla Legge 108/2021 e nello specifico: una quota superiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie in termini di occupazione femminile (quota prevista dal presente disciplinare minima trenta per cento) per l'esecuzione del contratto e per la realizzazione di attività ad esso connesse, come segue: Punti 0 con nessuna ulteriore assunzione Punti 1 con assunzioni dal 31% al 33% Punti 2 con assunzioni dal 34% al 36% Punti 3 con assunzioni dal 37% al 39% Punti 4 con assunzioni dal 40 al 42% Punti 5 con assunzioni superiori al 42%	5	
2	<b>FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE. VALUTAZIONE CURRICULUM/CURRICULA VITAE DEL/DEI SUPERVISORE/I</b>			
	2.1	Formazione professionale del/i Supervisore/i - titoli superiori rispetto a quelli previsti dai requisiti specifici (presenza di ulteriori titoli rispetto alla Laurea Magistrale di accesso alla professione ed il corso di	5	

		formazione per diventare supervisore/i).		
	2.2	Esperienza professionale del Supervisore assistente sociale che espletterà le attività di supervisione professionale di gruppo e individuale rivolte ai soli assistenti sociali Modalità punteggio tabellare: - Punti 2 con almeno 3 anni di esperienza nella supervisione - Punti 4 con almeno 5 anni di esperienza nella supervisione - Punti 8 con più di 10 anni di esperienza nella supervisione - nei servizi pubblici ..... ulteriori 2 punti	10	Max 25
	2.3	Esperienza del Supervisore che espletterà le attività di supervisione professionale organizzativa di équipe multiprofessionale Modalità punteggio tabellare: - Punti 2 con almeno 3 anni di esperienza nella supervisione - Punti 4 con almeno 5 anni di esperienza nella supervisione - Punti 8 con più di 10 anni di esperienza nella supervisione - nei servizi pubblici ..... ulteriori 2 punti	10	
3	<b>MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE</b>			
	3.1	Descrizione delle metodologie e degli Strumenti per il monitoraggio in itinere ed ex post delle attività e delle azioni progettuali.	5	Max 10
	3.2	Proposte migliorative del Servizio che prevedano l'utilizzo di strumenti e metodologie innovative. (In funzione del numero e della qualità delle proposte pervenute si attribuirà il punteggio in base al coefficiente di cui alla successiva lettera a)	5	

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a **40/80**.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica:

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con apposita Disposizione Dirigenziale, applicherà il metodo "Aggregativo Compensatore":

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti;

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

**Σ<sub>n</sub>** = sommatoria.

- a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi** delle tabelle di valutazione, i coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Assente, non rispondente o non valutabile	0
Scarso	0,3
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Buona	0,8
Perfetta	1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Sia la media provvisoria che la media definitiva sarà arrotondata alla terza cifra decimale.

Il punteggio finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per quanto attiene ai **criteri tabellari** 1.5, 1.6, 2.2 e 2.3, il punteggio viene assegnato o non assegnato a secondo del possesso del relativo requisito.

- b) Per quanto riguarda il **punteggio relativo all'offerta economica** sarà attribuito all'elemento economico un coefficiente variabile da zero ad uno, calcolato tramite **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = A_i / A_{max}$$

Dove

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

**A<sub>i</sub>** = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

**A<sub>max</sub>** = ribasso percentuale più conveniente

La commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua. La commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea.

*In caso di parità di punteggio, a seguito dell'applicazione di detti criteri, si procederà mediante sorteggio.*

27) Definizione delle controversie:

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Catania.

#### 28)Trattamento dei dati personali:

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Milazzo.

Vengono affidati all'aggiudicatario l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

L'aggiudicatario accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere. L'aggiudicatario riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

L'aggiudicatario provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

#### 29)Responsabile unico del progetto:

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è:  
Ass. Soc. Dott.ssa **Luana Stagno**.